

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 31 marzo 2009.

**Assegnazione alle università di contratti di formazione specialistica per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione nell'anno accademico 2008-2009.**

### IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

**VISTO** il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.368 e, in particolare, l'art.35, comma 2, il quale prevede che il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, acquisito il parere del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e chirurgia;

**VISTO** il citato Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.368, che ai commi 1 e 2 dell'art. 34, individua le specializzazioni mediche, peraltro già individuate dal decreto, in data 31 ottobre 1991 e successive modificazioni e integrazioni, del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute;

**VISTO** l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 26 marzo 2009 della Conferenza Stato-Regioni, sulla determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione e sui contingenti dei contratti di formazione specialistica da assegnare alle scuole di specializzazione mediche per il triennio accademico 2008/2009 – 2010/2011 di cui all'art. 35, I comma del Decreto Legislativo n. 368/1999;

**VISTO** il decreto del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, in corso di perfezionamento, adottato di concerto con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2008/2009, pari a 8848 unità e la determinazione del numero complessivo dei contratti di formazione specialistica da assegnare nel medesimo anno accademico, pari a complessivi n. 5.000, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;


**RITENUTO** che l'offerta formativa delle università si rivolge all'intero territorio nazionale;

**VISTO** il decreto 1 agosto 2005 del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, relativo al riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

**VISTO** il decreto 29 marzo 2006 del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, d'intesa con il Ministero, del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, con il quale sono stati definiti gli standard e i requisiti minimi delle scuole di specializzazione;

**VISTO** il decreto 17 febbraio 2006 del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, relativo alla modificazione del decreto 1 agosto 2005, nella parte relativa all'approvazione della scuola di specializzazione in Medicina d'emergenza-urgenza;

**VISTO** il decreto 22 gennaio 2008 del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, d'intesa con il Ministero, del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di integrazione del decreto 29 marzo 2006, con gli standard e requisiti minimi, relativi alla scuola di specializzazione in Medicina d'emergenza-urgenza;



**VISTO** il decreto 6 marzo 2007 del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, di ricostituzione dell'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica, con il compito di verificare gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità, verificare i requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che le compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea;

**VISTI** i Decreti del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali di concerto con questo Ministero, relativi all'accreditamento delle strutture facenti parte della rete formativa delle scuole di specializzazione, in data 6/11/2007 e 19/2/2009;

**VISTI** i Decreti Direttoriali, in data 12/12/2008 e 25/3/2009, con cui questo Ministero ha istituito le scuole di specializzazione dell'area sanitaria;

**VISTO** in particolare l'art. 3, c. 4, del D.M. 1/8/2005, che stabilisce per ciascuna scuola di specializzazione che il numero di iscrivibili non può essere inferiore a 3 per anno di corso;

**VISTA** la nota del 17 febbraio 2009 con la quale il Ministro dell'Istruzione, Università e ricerca ha dato indicazioni all'Osservatorio Nazionale della Formazione medica specialistica per l'avvio di una prima fase del processo di razionalizzazione delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria;

**VISTA** la nota della CRUI n. 215/09, del 20/2/2009, con la quale vengono rappresentate istanze emerse nell'Assemblea Generale del 19 febbraio 2009;

**VISTA** la nota del Presidente dell'Osservatorio Nazionale della Formazione medica specialistica del 5/3/2009, n. 19/2009, con la quale sono stati individuati in via transitoria alcuni criteri per l'accorpamento delle scuole in questione limitatamente a quelle assegnatarie nell'a.a. 2007/2008 di un solo contratto statale;


**RITENUTA** l'opportunità che tale prima fase transitoria del processo di razionalizzazione delle scuole di specializzazione non possa estendersi anche alle Scuole afferenti alle Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università non statali, in attesa della individuazione di specifici criteri per il completamento del processo stesso in accordo con la Conferenza Stato/Regioni e con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali;

**ATTESO** che con la medesima nota del 5.3.2009 il Presidente dell'Osservatorio Nazionale della Formazione medica specialistica ha rilevato l'opportunità di assicurare in via transitoria ai Mega Atenei con più Facoltà di medicina e chirurgia e più corsi di laurea il funzionamento di più scuole di specializzazione, oltre il limite previsto dall'art. 3 comma 4 del DM del 1.08.2005, al fine specifico di corrispondere alle esigenze funzionali didattico-formative di poli decentrati anche in aree territoriali extraprovinciali;

**VISTA** la nota del 12 dicembre 2008, prot. n. 23641, con la quale il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Sanità Militare ha rappresentato le proprie esigenze di medici specialisti, ai sensi del citato D.Lgs. n. 368/99, art. 35, comma 3°, per l'a.a. 2008/2009;

**VISTE** le note prott. 850/A A.6/13-6475 e 850/A A.6/13-1294, rispettivamente, del 13 novembre 2008 e 16 marzo 2009 con le quali il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale di Sanità ha rappresentato le esigenze ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 334/2000, per l'a.a. 2008/2009;

**VISTA** la nota prot. 339/IX/72427, in data 27 febbraio 2009, del Ministero degli Affari Esteri, con la quale è stato comunicato che per l'a.a. 2008/2009 non verranno assegnati contratti per medici provenienti dai Paesi in via di sviluppo a causa delle esigue risorse finanziarie disponibili per il 2009;



**VISTO** l'art. 46, comma 2 del predetto decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dal comma 300, della legge n. 266, del 23/12/2005;

**VISTA** la legge del 12/11/2004, n. 271, art. 1, comma 6-bis, che integra il comma 5 dell'art. 39, del D.Lgs. n. 286/1998, prevedendo l'accesso, a parità di condizioni con gli studenti italiani, anche alle scuole di specializzazione per gli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente;

**VISTA** la sentenza del Consiglio di Stato n.1189 del 19 marzo 2008, secondo la quale non può sussistere, ai fini dell'ammissione ai posti riservati delle scuole di specializzazione, un discrimine quando il rapporto di lavoro sia costituito con una struttura privata o con un professionista operante per accreditamento nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, in quanto con il sistema dell'accREDITAMENTO, la struttura o il singolo professionista, in possesso di specifici requisiti preventivamente accertati, concorrono nella gestione del servizio pubblico di assistenza e cura, nel rispetto delle scelte e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione sanitaria;

**RITENUTO**, pertanto, che ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, per specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, può essere ammesso alle scuole di specializzazione, nel limite del 10% in più del fabbisogno complessivo per ciascuna specialità e della capacità recettiva delle singole scuole, il personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola;

**RILEVATA** la necessità di razionalizzare, in tale fase transitoria, l'offerta formativa delle scuole di specializzazione, alla luce delle indicazioni formulate dall'Osservatorio Nazionale della Formazione medica specialistica con la predetta nota del 5 marzo 2009;

**RITENUTO** necessario, nell'assegnazione dei posti, come previsto nell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 26 marzo 2009, di tenere conto, per quanto possibile, delle priorità espresse nei fabbisogni regionali;

**VISTO** il D.M. n. 172, del 6/3/2006, e successive modificazioni, relativo al "Regolamento concernente modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina";


**SENTITO** il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali ,

## DECRETA:

**Art. 1** - Per l'anno accademico 2008/2009 il numero di medici da ammettere, con assegnazione dei contratti di formazione specialistica di cui all'art. 35, comma 2, del D. L.gs. n. 368/99, alle scuole di specializzazione individuate nei Decreti direttoriali, citati nelle premesse, è di n. 5.000 così come indicato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento, alla IV colonna .

**Art. 2** - Il numero dei posti riservati ai medici militari è di 108 unità e alla Polizia di Stato è di 50 unità come indicato nella medesima tabella allegata, rispettivamente alle colonne V e VI.

**Art. 3** - Possono essere attivati contratti finanziati dalle Regioni, da Enti pubblici, nonché quelli derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle Università che si aggiungono ai contratti statali,



così come deliberato nella Conferenza Stato/Regioni, nell'incontro del 25/3/2009, al fine di colmare, ove possibile, il divario tra fabbisogni e numero dei contratti statali. I contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni ed altresì quelli derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle Università, verranno assegnati con successivo provvedimento.

**Art. 4** - La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4, dell'art. 35 del citato D.Lgs. n. 368/1999, è espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola. Come previsto per le altre categorie riservatarie, alla colonna VII vengono indicati i posti riservati, messi a concorso, per i medici appartenenti alla categoria in esame, nel rispetto delle maggiori esigenze espresse dalle singole Regioni e Province autonome.

**Art. 5** - Per usufruire dei posti riservati di cui all'art. 2 e dei posti in soprannumero di cui all'art. 4, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dal Regolamento per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione citato nella premessa.

**Art. 6** - Con il provvedimento di cui all'art.3, si provvederà all'assegnazione dei relativi posti previa valutazione delle richieste delle Università.

**Art. 7** - La data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione mediche per l'a.a. 2008/2009, in conformità a quanto disposto dal c. 4, dell'art. 5, del D.M. n. 172, del 6 marzo 2006, è il 30 giugno 2009.

Il Presente decreto sarà inviato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 31 marzo 2009

*Il Ministro:* GELMINI

